

CNOS/Scuola

Via Marsala 42, Roma

Identità, incontro ed educazione per un modello italiano di integrazione

Ultimo aggiornamento: 28 luglio 2011 (Il Governo informa del 2 agosto 2011)

Accordo di integrazione tra straniero e Stato

Acquisire la conoscenza di base della lingua italiana e una sufficiente conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, assolvere il dovere di istruzione dei figli minori; conoscere l'organizzazione delle istituzioni pubbliche. Sono questi i doveri che i cittadini stranieri, che richiedono per la prima volta il permesso di soggiorno nel nostro Paese, si impegnano a rispettare con la stipula dell' **Accordo di Integrazione tra straniero e Stato**.

L'accordo, articolato per crediti da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno, dovrà essere sottoscritto, presso lo sportello unico per l'immigrazione o la questura, dai cittadini stranieri di età superiore ai 16 anni, contestualmente alla presentazione di una domanda di permesso di soggiorno superiore ad un anno.

Il regolamento (DPR) che disciplina i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo, introdotto dall'art.1 c.25 della Legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") che ha modificato il testo unico sull'immigrazione (art. 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011.

Sul decreto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010, sono stati acquisiti i pareri della Conferenza Unificata (18 novembre 2010) e del Consiglio di Stato (18 maggio 2011).

Previsto un monte crediti iniziale pari a 16 crediti, di cui 15 possono essere sottratti in caso di mancata frequenza dello straniero, entro un mese dal suo arrivo, alle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia organizzate gratuitamente dallo Sportello Unico sull'immigrazione. Gli stessi crediti potranno essere incrementati attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze (es: la conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (es.: percorsi di istruzione e formazione professionale, conseguimento di titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, ecc). Al conseguimento di 30 crediti si avrà l'estinzione dell'accordo per adempimento.

Prevista, presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, l'istituzione dell'**anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione**, in cui sono inseriti e gestiti, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, tutti i dati relativi all'accordo sottoscritto, i crediti di volta in volta assegnati o decurtati, nonché le vicende modificative e d'estintive dell'accordo medesimo. I dati inseriti nell'anagrafe sono comunicati di volta in volta all'interessato, il quale ha accesso diretto all'anagrafe e, in tal modo, può controllare in ogni momento l'iter dell'accordo da lui stipulato.

Per consentire agli uffici nella gestione dell'accordo di integrazione (in particolare gli sportelli unici, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e le questure) di apportare le necessarie rimodulazioni alla loro organizzazione e alle procedure in uso (in particolare l'istituzione dell'anagrafe nazionale, la formazione del personale degli sportelli unici ai nuovi compiti e procedure, l'approntamento delle misure organizzative necessarie all'effettuazione dei test linguistici e culturali presso gli sportelli unici) **l'entrata in vigore del provvedimento è differita di 120 giorni rispetto alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**

All'accordo è collegato il **Piano nazionale per l'integrazione nella sicurezza - Identità e incontro**, approvato nel Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2010, che riassume la strategia che il Governo intende perseguire in materia di politiche di integrazione, individuando le principali linee di azione e gli strumenti da adottare per promuovere un efficace percorso integrativo degli stranieri immigrati, coniugando accoglienza e sicurezza nel rispetto delle procedure previste dalla vigente legislazione.

Il 4 giugno 2010 inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca concernente le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 22, lettera i) della Legge n. 94/2009.

Destinatari

L'accordo deve essere sottoscritto dagli stranieri, di età superiore ai 16 anni, che entrano per la prima volta in Italia dopo l'entrata in vigore del decreto e presentano una richiesta di permesso di soggiorno superiore (o uguale) ad un anno.

Nel caso di minorenni, l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o da colui che esercita la potestà genitoriale.

Sono esclusi:

- gli stranieri affetti da patologie o disabilità tali da limitarne l'apprendimento linguistico e culturale o l'autosufficienza attestati da idonea documentazione. In caso di problemi insorti successivamente alla stipula dell'accordo, esso si intende adempiuto;
- le vittime della tratta di persone, di violenza o grave sfruttamento per le quali è invece previsto un programma di assistenza e integrazione sociale (art.18 testo unico sull'immigrazione);
- i minori non accompagnati o sottoposti a tutela per i quali è invece previsto un progetto di integrazione sociale e civile (art.32 testo unico sull'immigrazione).

Per lo Stato l'accordo è sottoscritto dal Prefetto o da un suo delegato.

L'accordo è sottoscritto presso

- lo sportello unico per l'immigrazione, in caso di permessi per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare,
- la questura, in tutti gli altri casi.

Durata, sospensione, estinzione dell'accordo

L'accordo ha una durata di due anni, entro i quali lo straniero dovrà raggiungere i trenta crediti previsti. In tal caso l'accordo verrà estinto per adempimento.

Nel caso in cui crediti finali risultino pari o superiori a quaranta, allo straniero sono riconosciute agevolazioni per la fruizione di specifiche attività culturali e formative.

Qualora, al termine del periodo di validità, non siano stati raggiunti crediti sufficienti, si provvederà a prorogare l'accordo di un altro anno, alla fine del quale, qualora persistano le condizioni che avevano giustificato la proroga, verrà decretato il parziale inadempimento dell'accordo, di cui si terrà conto in occasione di eventuali successivi provvedimenti dell'autorità amministrativa (previsti dal T.U.) che comportino esercizio di poteri discrezionali

Se, al momento della verifica, i crediti risulteranno pari o inferiori a zero si avrà la risoluzione dell'accordo per inadempimento e la conseguente espulsione dello straniero a cui verrà revocato il permesso di soggiorno o rifiutato il suo rinnovo.

Quando lo straniero rientri in una delle categorie elencate dall'art. 4-bis del T.U. (es. rifugiati, titolari di permesso per motivi familiari) a cui l'espulsione non può essere disposta automaticamente come conseguenza della perdita integrale dei crediti, così come pure in qualsiasi altro caso di inespellibilità previsto anche da altre disposizioni normative, si terrà conto dell'inadempimento dell'accordo quando si adotteranno provvedimenti, in materia di immigrazione, che comportino valutazioni discrezionali.

In caso di causa di forza maggiore o di legittimo impedimento, debitamente attestati, può essere richiesta, da parte dello straniero, la sospensione dell'accordo per il periodo in cui sussistano tali problemi.

Contenuto dell'accordo

Sottoscrivendo l'accordo, lo straniero si impegna a:

- acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana (livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa);
- conoscere i principi fondamentali della Costituzione, e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;
- aderire alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione (decreto del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2007) e si impegna a rispettarne i principi;
- acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali;
- garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori.

Con l'accordo lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero, e nell'immediato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica, di durata variabile da cinque a dieci ore, la cui organizzazione è demandata allo sportello unico.

Assegnazione e decurtazione dei crediti

Al momento della sottoscrizione allo straniero vengono attribuiti 16 crediti corrispondenti al livello "A1" di conoscenza della lingua italiana e al livello "sufficiente" di conoscenza della educazione civica.

Successivamente tali crediti potranno essere incrementati dietro presentazione, da parte dello straniero, della relativa documentazione, di un ammontare proporzionale ai livelli di conoscenza della lingua italiana acquisiti (secondo il quadro comune europeo di riferimento), alla frequenza di corsi di istruzione o di formazione ovvero di studio universitario o al conseguimento di titoli e diplomi, attività di docenza, frequenza di corsi di integrazione linguistica e sociale, conferimento di onorificenze, svolgimento di attività economico-imprenditoriali, scelta del medico di base, svolgimento di attività di volontariato, sottoscrizione di un contratto di locazione o di acquisto di un immobile ad uso abitativo, corsi di formazione nel Paese di origine.

In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato, a cura dello sportello unico, al termine del periodo di validità dell'accordo.

Il punteggio attribuito ai singoli crediti è stabilito nell'allegato B del decreto, mentre nell'allegato C sono individuati i casi che danno origine alla decurtazione del punteggio raggiunto.

Le decurtazioni sono connesse a condanne penali, anche non definitive, all'applicazione, anche non definitiva, di misure di sicurezza personali, o all'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie e conseguenti ad illeciti amministrativi e tributari.

Inoltre, la mancata partecipazione alla sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia, organizzata dallo sportello unico per l'immigrazione e al quale lo straniero deve partecipare entro i primi tre mesi, determina la perdita di quindici dei sedici crediti assegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

La perdita totale dei crediti assegnati e conseguiti è invece prevista nel caso di inosservanza dell'obbligo scolastico da parte dei figli minori con la conseguente risoluzione dell'accordo per inadempimento.

Lingua

L'accordo è redatto, secondo il modello di cui all'allegato A del decreto, in duplice originale, di cui uno è consegnato allo straniero e tradotto nella lingua da lui indicata o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

L'attuazione del Piano per l'integrazione

Definiti i progetti e le azioni per l'attuazione del Piano per l'integrazione. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, nel corso di una conferenza stampa il 23 febbraio 2011, ha illustrato il programma esecutivo per attuare il Piano per l'integrazione, approvato lo scorso giugno dal Consiglio dei ministri.

Alcune delle azioni indicate dal Piano sono in corso di svolgimento, ad esempio, i corsi di formazione per l'apprendimento della lingua italiana, della cultura ed educazione civica. Obiettivo dichiarato è coinvolgere, entro la fine dell'anno, almeno 15.000 lavoratori stranieri. Altre, sono in fase di avvio: l'attivazione di programmi di formazione anche nei paesi di origine finalizzati all'inserimento occupazionale in Italia, obiettivo 2011: formare circa 4500 persone.

Altre azioni individuate riguardano la promozione di 3.000 voucher per la formazione e l'adeguamento delle competenze dei lavoratori disoccupati. L'apertura nel biennio di almeno 1.200 sportelli dedicati all'incrocio domanda/offerta, per la promozione del lavoro accessorio, per gli interventi degli enti locali rivolti alle famiglie. L'attivazione di programmi formativi, cofinanziati dalle regioni, per colf e badanti. L'azione, in collaborazione con l'Agenzia per i beni confiscati alla mafia e con gli enti locali, di recupero di beni immobili da destinare ad uso abitativo per un primo alloggio temporaneo per i lavoratori stranieri nelle regioni obiettivo del sud Italia e il sostegno a progetti sperimentali per l'acquisizione di alloggi attraverso forme di "social housing" (auto recupero e auto-costruzione) di unità immobiliari da destinare ad uso abitativo.

Inoltre, è prevista la stipula di Accordi Quadro con tutte le Regioni entro il 2011 e di accordi diplomatici con i paesi di origine, ma anche la costituzione di Uffici di coordinamento presso le Ambasciate ed, infine, contrasto al lavoro sommerso, d'intesa con le quattro Regioni dell'obiettivo convergenza, in 8 province indirizzato principalmente nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura e del turismo, su tutte le tipologie di rapporti di lavoro, compreso quello stagionale, e il lavoro accessorio.

Per l'attuazione del Piano sono state messe a disposizione complessivamente 15.000.000 di euro, 6.000.000 dei quali disponibili per le azioni da svolgere nel corso del 2011.

Le risorse complessive a disposizione del ministero per le politiche migratorie e per l'integrazione socio lavorativa della popolazione immigrata è pari a 74.012.000 Euro. Le risorse impegnate sono a valere su diversi fondi nazionali e comunitari: Fondo Sociale Europeo, Fondo di Rotazione, Fondo Europeo di Integrazione, Fondo per le Politiche Migratorie.